

VADEMECUM ELEZIONI CONSIGLIO D'ISTITUTO

Secondo quanto previsto dall'ordinanza ministeriale n. 215 del 15/07/1991 e successive modifiche ed integrazioni, si ricorda che:

1. COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO

Il Consiglio di istituto è l'unico organo collegiale della scuola composto da rappresentanti di tutte le componenti: tra i compiti prevalenti vi è l'approvazione del Programma Annuale, i Regolamenti di Istituto e del Piano Triennale dell'Offerta Formativa.

Considerato che la popolazione scolastica di questo Istituto Comprensivo ha una consistenza numerica superiore ai 500 alunni, la rappresentanza delle componenti in seno al Consiglio di Istituto sarà di 19 membri così assegnati:

1. n. **8 rappresentanti del personale DOCENTE** eletti dal corrispondente personale a tempo indeterminato e a tempo determinato, con esclusione dei supplenti temporanei;
2. n. **8 rappresentanti dei GENITORI** degli alunni eletti dai genitori (o di chi ne fa legalmente le veci, intendendosi come tali le sole persone fisiche alle quali sono attribuiti, con provvedimento dell'Autorità Giudiziaria, poteri tutelari ai sensi dell'art. 348 del Codice Civile) degli alunni iscritti;
3. n. **2 rappresentanti del personale ATA** amministrativo e ausiliario eletto dal corrispondente personale a tempo indeterminato e determinato, con esclusione dei supplenti temporanei.
4. Il **Dirigente Scolastico** membro di diritto;

In riferimento ai punti 1) e 2), ai sensi dell'art. 4 c. 3 dell'O.M. n. 267/95, nel Consiglio di Istituto, viene assicurato, comunque:

- n. 1 seggio ad un genitore degli alunni di Scuola dell'Infanzia;
- n. 1 seggio ad un genitore degli alunni di Scuola Primaria;
- n. 1 seggio ad un genitore di Scuola Secondaria
- n. 1 seggio ad un insegnante di Scuola dell'Infanzia;
- n. 1 seggio ad un insegnante di Scuola Primaria
- n. 1 seggio ad un insegnante di Scuola Secondaria

Il **PRESIDENTE** del Consiglio di Istituto viene eletto nella prima seduta fra i rappresentanti dei genitori.

La **GIUNTA ESECUTIVA** del Consiglio di Istituto è composta da:

- 1 docente;
- 1 rappresentante degli ATA;
- 2 genitori.

di diritto ne fanno parte:

- Il Dirigente Scolastico che la presiede;
- il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi.

2. ELETTORATO ATTIVO E PASSIVO. Hanno diritto di **elettorato attivo e passivo**:

- **ENTRAMBI I GENITORI** (o chi ne fa legalmente le veci) degli alunni iscritti alla scuola di istruzione secondaria, alla scuola primaria e dell'infanzia;

- **I DOCENTI DI RUOLO ED I SUPPLENTI IN SERVIZIO** (ad esclusione dei docenti non di ruolo supplenti temporanei) nella scuola di istruzione secondaria, nella scuola primaria e dell'infanzia, compresi gli insegnanti di religione;
- **IL PERSONALE A.T.A.** di ruolo e non di ruolo in servizio nella scuola di istruzione secondaria, nella scuola primaria e dell'infanzia.

3. LA COMMISSIONE ELETTORALE

La Commissione Elettorale è composta da:

- 2 docenti
- 2 genitori
- 1 personale ATA

Aggiorna gli elenchi degli elettori distinti per ciascuna componente (docenti, genitori, personale ATA), verifica la regolarità delle liste, e designa tra gli elettori i componenti dei seggi elettorali, che saranno nominati dal Dirigente Scolastica.

4. PRESENTAZIONE LISTE

Le liste dei candidati, senza distinzione di ordine di scuola, devono essere presentate alla Commissione Elettorale, presso l'Ufficio di Segreteria e negli orari d'ufficio, da uno dei firmatari:

dalle ore 9.00 del giorno 07 novembre 2019 e entro le ore 12.00 del giorno 11 novembre 2019.

Le liste vanno sottoscritte da un numero di elettori ragguagliato al rispettivo corpo elettorale di ciascuna componente:

- b) almeno n. 4 (quattro) elettori per la componente docenti;
- c) almeno n. 4 (quattro) elettori per la componente personale ATA.

Ciascuna componente scolastica partecipa all'elezione dei propri rappresentanti nel Consiglio di Istituto, con la formazione e presentazione di **una o più liste** di candidati (docenti, genitori, personale ATA).

I **candidati** devono essere elencati con l'indicazione del cognome, del nome, del luogo e data di nascita, nonché della sede di servizio. I candidati, inoltre, devono, nell'ordine, essere segnati da numeri arabi progressivi [esempio: 1) Rossi Mario, 2) Bianchi Osvaldo, ecc.].

Ciascuna **lista** deve essere contraddistinta da un **motto** indicato dai presentatori. Deve essere presentata, a pena di esclusione, entro i termini sopra indicati e sarà censita e individuata, a cura della Commissione Elettorale, con un numero romano progressivo [esempio: I, II, ecc.] riflettente l'ordine di presentazione alla Commissione Elettorale medesima. Con tale ordine sarà indicata, poi, nella relativa scheda elettorale.

Ogni **lista**, per ciascuna componente, può comprendere fino ad un numero doppio di candidati rispetto al numero eleggibile (4 per la componente del personale docente, 4 per la componente del personale ATA amministrativo e ausiliario).

Nessun eletto può concorrere alla presentazione di più di una lista. **Nessun candidato** può essere incluso in più liste della medesima componente. **Nessun candidato** può presentare alcuna lista. **Nessun componente della Commissione Elettorale** può essere candidato.

Sull'apposita **scheda**, contenente i numeri romani attribuiti, nell'ordine, a ciascuna lista presentata, i relativi motti e i nominativi dei candidati, il **voto** va espresso mediante la apposizione di una croce [X] sul numero romano relativo al motto prescelto e di altra croce [X] sul numero arabo indicante il candidato appartenente alle medesima lista.

- Per la **componente del personale docente** ogni elettore può esprimere 1 voto di preferenza.
- Per la **componente del personale ATA** ogni elettore può esprimere 1 voto di preferenza.

Le **liste** devono essere corredate della dichiarazione di accettazione della candidatura da parte dei candidati che devono, tra l'altro, dichiarare che non fanno parte né intendono fare parte di altre liste della medesima componente.

Le **firme** dei candidati accettanti e quelle dei presentatori debbono essere autenticate dal Dirigente Scolastico. L'autenticazione delle **firme** dei presentatori è effettuata mediante autenticazione apposta sulle liste stesse.

Successivamente alla presentazione delle liste, non è consentita la rinuncia alla candidatura. È consentita, invece, la facoltà dell'eletto di rinunciare alla nomina.

Ai sensi dell'art. 37 del D.Lvo n. 297/94, il Consiglio di Istituto si intende validamente costituito anche nel caso in cui non tutte le componenti abbiano espresso la propria rappresentanza.

Per quanto non previsto nel precisato decreto, si fa espresso rinvio alle norme di cui al D.Lvo n. 297/94 e alle OO.MM. n. 215/91, modificata dalle OO.MM. n. 293/96 e n. 277/98 concernente le norme sulla elezione del Consiglio di Istituto, e n. 267/95 concernente le norme per la costituzione degli Organi Collegiali negli Istituti Comprensivi di Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado.

5. IRREGOLARITÀ LISTE

Entro il terzo giorno successivo alla presentazione delle liste, la Commissione Elettorale notifica all'albo le eventuali irregolarità riscontrate, con l'invito a regolarizzare entro 3 giorni. Le decisioni sulla regolarizzazione sono rese pubbliche, entro 5 giorni successivi alla scadenza del termine ultimo per la presentazione delle liste, con affissione all'albo.

6. COMPOSIZIONE E NOMINA DEI SEGGI ELETTORALI

La Commissione stabilirà presso quali locali verranno costituiti i seggi elettorali, composti ciascuno da un presidente e da due scrutatori (di cui uno funge da segretario), che sono scelti tra coloro che facciano parte delle categorie da rappresentare e siano elettori nella sede.

I seggi elettorali sono comunque validamente costituiti anche qualora non sia stato possibile includervi la rappresentanza di tutte le componenti aventi diritto di elettorato. Non possono far parte dei seggi elettorali coloro che siano inclusi in liste di candidati.

I componenti dei seggi elettorali sono nominati dal Dirigente Scolastico su designazione della Commissione Elettorale d'istituto. I seggi sono nominati in data non successiva al quinto giorno antecedente a quello fissato per la votazione e sono immediatamente insediati per le operazioni preliminari.

Il/i seggio/segni elettorale/i vanno costituiti **entro il 19 novembre 2019**. Si chiede cortesemente al personale di dichiarare la disponibilità entro **lunedì 12 novembre 2019** attraverso una mail al seguente indirizzo CAIC84300E@istruzione.it, indicando nome, cognome e plesso.

7. SVOLGIMENTO DELLE ELEZIONI

All'atto della votazione gli elettori sono tenuti ad esibire un documento valido per il loro riconoscimento. Gli elettori, prima di ricevere la scheda, devono apporre la propria firma leggibile accanto al loro nome e cognome.

Il voto viene espresso personalmente da ciascun elettore mediante l'indicazione del numero romano di lista e l'eventuale espressione della **preferenza**.

- a) Il personale ATA può indicare non più di n. 1 (una) preferenza espressa con un segno di matita accanto al nominativo del candidato;
- c) Il docente può indicare non più di n. 1 (una) preferenza espressa con un segno di matita accanto al nominativo del candidato.